

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3918 del 26/08/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla HP HYDRAULIC S.p.A. per impianto ubicato in Via Zallone n. 20, Comune di Pieve di Cento (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4036 del 23/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisei AGOSTO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla HP HYDRAULIC S.p.A. per impianto ubicato in Via Zallone n. 20, Comune di Pieve di Cento (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla HP HYDRAULIC S.p.A. per l'impianto sito a Pieve di Cento, in via Benedetto Zallone n. 20, c.a.p. 40066 dove viene svolta l'attività di produzione di pompe e motori idraulici. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Modifica di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue industriali, industriali assimilate, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Pieve di Cento / Unione Reno Galliera;
- Modifica di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 272 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente Arpae - Sac di Bologna);
- Modifica di comunicazione o nulla osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Pieve di Cento / Unione Reno Galliera.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la HP HYDRAULIC S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La HP HYDRAULIC S.p.A., C.F. 02232020376, P.IVA 00562991208, con sede legale a Pieve di Cento, in via Zallone n. 20, c.a.p. 40066, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Alessandro Beltrami, in qualità di procuratore speciale di HP HYDRAULIC S.p.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 13/7/2018 al Prot. n. 38923 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

Hera S.p.A. con propria nota del 23/1/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 24/1/2019 al Prot. n. 11889, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

HP HYDRAULIC S.p.A. con propria nota del 26/6/2019 ha trasmesso integrazioni volontarie in merito al nuovo layout dei punti di emissione.

Arpae - Distretto Metropolitano, con nota del 8/7/2019 prot. 107104, ha espresso le proprie valutazioni favorevoli in merito alle matrici emissioni e rumore.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera con propria nota del 8/8/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 12/8/2019 al Prot. n. 127085, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale le modifiche alle matrici scarichi e rumore.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ pari a euro € 273,70, come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario di cui alla nota 6).

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 332.

All.C – impatto acustico (quantificati separatamente).

Agli importi di cui alla voce All.A e All. B è stata applicata una riduzione del 15% ai sensi del tariffario Arpae in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001.

Il presente atto sostituisce la precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. 4242 del 02/11/2016.

Bologna, data di redazione 23/8/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni
Ambientali ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana

STEFANO STAGNI ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.8 e Tab. 12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14/5/2019

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 64/2019 in merito alla proroga al 31/10/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso questa Area.



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della HP HYDRAULIC S.p.A. ubicato in Via Zallone n. 20, Comune di Pieve di Cento (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, industriali assimilate, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di Pieve di Cento / Unione Reno Galliera (visto il parere di Hera S.p.A.) "scarico di acque reflue industriali, industriali assimilate, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento".

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 8395 del 23/1/2019, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 45617 del 8/8/2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 23618/2018

Documento redatto in data 23/8/2019

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Pratica 31863/38923/2018 SN

Prot. n. 45617

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Hp Hydraulic S.P.A. con sede in Pieve Di Cento (BO) Via Zallone n. 20 P.I. 00562991208

Vista la domanda di Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata il 19/06/2017 P.G. n. 33799, presentata dal Signor Bombarda Giorgio in data 13/07/2018 al P.G. n. 38923, in qualità di legale rappresentante della ditta **HP HYDRAULIC S.P.A.** con sede legale e insediamento produttivo sito nel Comune di Pieve di Cento (BO) in Via Zallone n. 20 ove viene esercitata l'attività di produzione di pompe e motori idraulici;

Considerato che tale domanda risulta presentata per modifica delle sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico.

Verificato dalla documentazione pervenuta, per la matrice autorizzazione agli scarichi, che:

- tutte le acque reflue provenienti dallo stabilimento di Via Zallone, 20 sono convogliate in una rete fognaria interna di tipo misto;
- la modifica sostanziale è conseguente all'installazione di una nuova torre evaporativa, con nuovo scarico, e all'installazione di una cisterna interrata (V=3 mc) in luogo delle n°4 cisterne esterne (V=1 mc cadauna) per la raccolta degli scarichi dal reparto forno;
- gli scarichi dello stabilimento sono di tipologia domestica (servizi igienici e spogliatoi), immessi nei Punti di Scarico indicati S1 ed S2; di tipologia industriale (acque da rigenerazione resine del sistema di addolcimento + acque di risciacquo filtro dissabbiatore a servizio del reparto forno, Punto di Scarico S2); di tipologia industriale assimilabile a domestica, nel rispetto dei criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giuntan.1053/2003 - Punto 5, (torre evaporativa, Punto di Scarico S1); meteoriche di dilavamento / coperture, dichiarate non contaminate, immesse nei Punti di Scarico indicati S1, S2, S3;
- i Punti di Scarico di cui sopra si immettono nella pubblica fognatura di Via Zallone, altezza ingresso uffici (Scarico 1) e altezza ingresso autocarri (Scarico 2); e nella pubblica fognatura di Via del Fosso (Scarico 3);
- la ditta richiede deroga per i limiti allo scarico del parametro Cloruri (Limite richiesto 5.000 mg/l), per il Punto di Scarico S2;

- l'azienda produce, inoltre, emulsioni ed oli esausti, fanghi metallici, stoccati all'interno dei reparti produttivi o in aree esterne protette dagli agenti atmosferici, conferiti a soggetti privati autorizzati allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Pieve di Cento:** "limitatamente all'aspetto edilizio si esprime **parere favorevole con le seguenti prescrizioni:**
 - o *presentare una relazione che specifichi meglio le modalità di manutenzione dei filtri a tessuto;*
 - o *relativamente al rinnovo in deroga dello scarico di cloruri si richiede l'analisi periodica di tali scarichi, la cui concentrazione non dovrà mai essere superiore a 5000 p.p.m."* espresso con nota ns.prot n. 2107 del 16/01/2019;
- **Hera S.P.A.:** "**parere favorevole** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **condizionato** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:
 1. vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali, le acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche e le acque meteoriche;
 2. le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di campionamento indicato in planimetria, i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i., **con deroga per il parametro Cloruri = 5.000 mg/l;**
 3. le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato;
 4. il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico industriali provenienti dal reparto forno, dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta, dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
 5. i sistemi di intercettazione degli scarichi e il misuratore di portata in ingresso al reparto forno dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza;
 6. i sistemi di trattamento delle acque reflue presenti dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 7. tutti i rifiuti originati dall'attività (emulsioni oleose, oli esausti, ecc.) dovranno essere raccolti in area confinata protetta dagli agenti atmosferici e dotata di bacino di contenimento, come da documentazione presentata, e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 8. adozione di tutte le misure atte a evitare /contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri pervisti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286/2005;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



9. l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
10. l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
11. la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
12. il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
13. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione." espresso con nota prot n. 8395 del 23 gennaio 2019;

Preso atto delle conclusioni della Valutazione di Impatto Acustico, allegata all'istanza stessa, redatta dall'Ing. Sara Zatelli, iscritta all'ordine degli Ingegneri della provincia di Ferrara con il n. 1240 - Tecnico competente in Acustica Ambientale abilitato con Delibera Dirigenziale n.11394 del 9/11/98 della Regione Emilia-Romagna, come di seguito riportate:

" Dai rilievi e dai calcoli effettuati in base ai dati forniti dal committente e dai progettisti si può desumere che il rumore immesso in ambiente esterno durante il funzionamento degli impianti sarà conforme ai limiti previsti dal DPCM 14/11/97 e dalla Legge quadro 447/95 sia per il limite di immissione assoluto che differenziale nel periodo di riferimento diurno. Nel periodo di riferimento notturno si prevede il rispetto del limite di immissione assoluto presso i confini maggiormente significativi (confini con aree in cui possono essere presenti persone) ma il potenziale superamento del limite di immissione differenziale presso la abitazione più vicina. Si è verificato come nel caso in cui nel periodo di riferimento notturno non siano attive altre sorgenti significate in prossimità del ricettore maggiormente vicino sarà necessario prevedere una riduzione delle emissioni sonore degli aspiratori identificati come E1 ed E3. La nuova sorgente E6 dovrà rispettare i parametri di emissione sonora indicati, cioè avere una potenza sonora pari ad 85 dBA."

Vista la successiva documentazione integrativa volontaria presentata in data 26/06/2019 con la quale veniva proposto come intervento di bonifica la programmazione per le sorgenti più impattanti per il recettore il loro funzionamento esclusivamente nel periodo diurno;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Preso atto dell'esito favorevole dell'istruttoria effettuata dal Distretto Metropolitano di ARPAE dell'Emilia Romagna nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

- o "rispetto dei limiti e delle prescrizioni per ogni punto di emissione;
- o si propone una periodicità degli autocontrolli annuale;
- o la messa in esercizio dell'emissione E6 dovrà essere comunicata ad Arpae AACM e distretto Metropolitano sede di San Giorgio di Piano con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime salvo motivata richiesta di proroga;
- o gli esiti della messa a regime di E6, E1, E2 ed E3, miranti alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione, dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime ad Arpae AACM e distretto di Pianura;
- o gli impianti di abbattimento dovranno essere dotati di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento degli stessi; unitamente alle analisi di messa a regime, dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%;
- o si ritengono valide tutte le prescrizioni già in essere con la precedente autorizzazione;
- o per sorgenti sonore afferenti le emissioni E1 ed E3 sia previsto il funzionamento esclusivamente nel periodo diurno;
- o sia prodotta, in sede di comunicazione di messa in esercizio, attestazione redatta da Tecnico competente che a seguito di interventi di bonifica acustica dichiara il rientro del limite differenziale nel periodo notturno;
- o sia installato un impianto di estrazione, al servizio dell'emissione E6 di potenza sonora pari o inferiore a 85 dB."

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 4 del 13/05/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 27449 del 13/05/2019;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a.

- *Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento;*

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- *Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico*

vincolata al rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti e sopra riportati.

San Giorgio di Piano, 08/08/2019

p.II Responsabile SUAP
Antonio Peritore
La Dirigente dell'Area Gestione del Territorio
D.ssa Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"

D. Lgs. vo 82/2005

Autorizzazione Unica Ambientale

HP HYDRAULIC Spa - Comune di Pieve di Cento - via Zallone n° 20

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di pompe e motori oleodinamici svolta dalla società HP HYDRAULIC Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Pieve di Cento, via Zallone n° 20 , secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società HP HYDRAULIC Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: RETTIFICHE - CENTRI DI LAVORO E LAVAGGIO PEZZI

Portata massima	13700 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Fosfati	5 mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espresi come NH ₄ ⁺)	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: LAVORAZIONE MECCANICA ALLUMINIO

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

EMISSIONE E3**PROVENIENZA: CENTRI DI LAVORO E LAVAGGIO PEZZI**

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Fosfati	5 mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espressi come NH ₄ ⁺)	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E6**PROVENIENZA: CENTRI DI LAVORO – LAVAGGIO – DECAPAGGIO - SBAVATURA**

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Fosfati	5 mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espressi come NH ₄ ⁺)	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E7**PROVENIENZA: FORNO SBAVATURA**

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 del DLgs 152/06, in quanto riconducibili ad impianti termici per i quali non è superata la potenzialità termica nominale definita dall'allegato 1A DGR 2236/2006 smi

EMISSIONE E8**PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA****EMISSIONI E10 – E11 - E12****PROVENIENZA: CALDAIE MURALI / BOLLITORI**

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONE E9**PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO COMPRESSORI**

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in atmosfera.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline
- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione dell'Allegato 2), NIOSH 7903 per la determinazione degli acidi inorganici (acido fosforico);
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un

corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E6 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E6 e comunque non oltre il 31.08.2020 salvo diversa

comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per tutti i punti di emissione.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta HP HYDRAULIC Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della HP HYDRAULIC S.p.A. ubicato in Via Zallone n. 20, Comune di Pieve di Cento (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dall'Unione Reno Galliera / Comune di Pieve di Cento prot. 45617 del 8/8/2019 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto Metropolitano, prot. 107104 del 8/7/2019;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
3. Le prescrizioni riportate nel citato parere dell'Unione Reno Galliera allegato al presente atto.

Sinadoc n. 23618/2018

Documento redatto in data 23/8/2019

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.